

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6586 del 22/12/2022
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA ACETIFICIO CARANDINI EMILIO SPA DI SCANDIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6905 del 22/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.34144/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "ACETIFICIO CARANDINI EMILIO Spa" - Scandiano.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge Regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "**ACETIFICIO CARANDINI EMILIO Spa**", avente sede legale in comune di **Castelnuovo Rangone - Via Per Formigine n.54/A** – Provincia di Modena, concernente l'impianto per l'attività di produzione di aceto balsamico di Modena IGP e produzione di aceto di vino ubicato in Comune di **Scandiano – Via Munari n.2/1** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE al PG/118591 del 18/07/2022;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Tenuto conto che la sopra richiamata domanda di AUA è stata presentata a seguito di un progressivo incremento delle attività svolte all'interno dello stabilimento di via Munari, che ha comportato installazione di un nuovo acetificatore, di un generatore di emergenza alimentato a diesel, di un nuovo impianto di climatizzazione a ciclo chiuso e di un nuovo impianto di osmosi inversa per la produzione dell'acqua utilizzata per umidificare gli ambienti interni di stoccaggio di aceto balsamico e mosti;

Preso atto che, relativamente alla matrice scarichi, nella documentazione tecnica allegata alla sopra richiamata istanza di AUA, la Ditta ha dichiarato che il nuovo sistema di climatizzazione non darà origine a scarichi in quanto è previsto un sistema a ciclo chiuso in cui gli sfiati di acqua e glicole saranno reimmessi nel fluido circolante sino al loro esaurimento e successivamente destinati allo smaltimento come rifiuti da parte di ditte autorizzate, mentre l'installazione dell'impianto di osmosi inversa di nuova realizzazione prevederà la produzione di acque reflue dal lavaggio delle membrane che si andranno ad aggiungere ai reflui già confluenti nello scarico aziendale esistente, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali;

Preso atto altresì che, per le acque di prima pioggia che ricadono sulla superficie del piazzale dove sono posizionati diversi serbatoi aziendali e dove pertanto vengono svolte operazioni di carico e scarico delle materie prime/prodotti (mosto, vino ed aceto) con lavaggio e sciacquo bocchettoni ed eventuali sversamenti puntuali di prodotto, la Ditta ha previsto un sistema di raccolta costituito da una vasca di prima pioggia del volume di 60 m³, dotata di controllo di pH, ed un successivo invio delle stesse alla vasca di accumulo posizionata a monte idraulico dell'immissione dei reflui in pubblica fognatura. Per le seconde piogge la Ditta ha invece previsto un sistema di deviazione per il loro convogliamento diretto in corpo idrico superficiale nel punto di scarico S2.

Rilevato pertanto che lo scarico, in pubblica fognatura, oggetto di Autorizzazione sarà costituito dalle acque reflue di lavaggio dei locali e delle attrezzature, dalle acque reflue prodotte di lavaggio delle membrane del nuovo impianto di osmosi inversa, e dalle acque provenienti dalla vasca di prima pioggia, complessivamente classificate come acque reflue industriali, a cui si uniranno, a valle del pozzetto individuato per il controllo, le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia con atto PG/179102 del 31/10/2022;
- il parere favorevole di conformità urbanistica rilasciato dal Comune di Scandiano con atto acquisito in data 13/12/2022 al PG/203791;
- al PG/203791 del 13/12/2022, il nulla-osta allo scarico rilasciato dal Comune di Scandiano, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e s.m.i., sulla base del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT022544-2022-P del 13/12/2022 relativo allo scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali di cui sopra;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia

Romagna”;

- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, e sentito il Responsabile dell’Unità Autorizzazione complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l’impianto della Ditta “**ACETIFICIO CARANDINI EMILIO Spa**” ubicato nel comune di **Scandiano – Via Munari n.2/1**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all’impatto acustico

2) che la presente sostituisce l’Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-1031 del 04/03/2019 adottata da Arpae.

3) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l’esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 2 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all’impatto acustico.**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti

5) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’Autorità Sanitaria ai sensi dell’artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all’articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013 .

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06.

Nello stabilimento la Ditta svolge attività di produzione di aceto balsamico ed aceto di vino.

Lo scarico, in pubblica fognatura, oggetto delle presente Autorizzazione è costituito dalle acque reflue di lavaggio dei locali e delle attrezzature, dalle acque reflue prodotte di lavaggio delle membrane dell'impianto di osmosi inversa di nuova installazione e dalle acque reflue di prima pioggia che si originano dal piazzale aziendale dove sono posizionati parte dei serbatoi interessati dalle operazioni di carico e scarico delle materie prime/prodotti (mosto, vino e aceto) e dove avvengono le operazioni di lavaggio e sciacquo dei bocchettoni, con eventuali sversamenti di prodotto. Nel complesso i reflui sopra descritti sono classificati come industriali;

Recapitano in pubblica fognatura anche i reflui domestici dei servizi igienici dello stabilimento, che si immettono nella rete fognaria aziendale a valle del pozzetto individuato per il controllo delle acque reflue industriali. Tali reflui sono sempre ammessi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/2006, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione soggetti non sono pertanto oggetto della presente autorizzazione.

Le acque di prima pioggia, prima di essere convogliate, unitamente agli altri reflui aziendali, nella vasca di accumulo posta a monte del punto di scarico finale, vengono raccolte in una vasca dedicata, del volume di 60 m³, per essere sottoposte ad un controllo di pH. Se il pH rilevato nella vasca di prima pioggia è fuori dai limiti di legge, una pompa di rilancio convoglia immediatamente le acque contenute alla successiva vasca di accumulo posta a monte dello scarico. In caso di pH nei limiti, invece, la vasca di prima pioggia viene riempita fino al livello stabilito per le acque di prima pioggia e la pompa di rilancio si attiva solo dopo 24 ore dalla fine dell'evento piovoso. In quest'ultimo caso, i volumi di acque di seconda pioggia, eccedenti rispetto a quelli stabiliti per le prime piogge, che non sono ricompresi nella presente autorizzazione in quanto non soggetti alla disciplina della DGR 286/2005, sono deviati direttamente verso il punto di scarico S2, in corpo idrico superficiale.

Le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature, aventi il carico inquinante più elevato, prima di essere convogliate, insieme alle altre acque reflue, alla vasca di accumulo, sono raccolte in un serbatoio di controllo dove vengono rilevati giornalmente i valori di pH. In caso di sfioramento dei limiti, i reflui vengono convogliati ad un secondo serbatoio di stoccaggio, che normalmente viene lasciato vuoto, per essere poi smaltiti come rifiuti da Ditta specializzata. In caso di pH nei limiti, i reflui vengono invece trasferiti alla vasca di accumulo per essere poi scaricati in pubblica fognatura.

Nella vasca di accumulo, di capacità pari a 80 m³, vengono quindi raccolte le acque reflue di lavaggio e le acque di prima pioggia aventi valori di pH nei limiti e le acque dell'impianto di osmosi inversa che, prima dell'immissione in pubblica fognatura, sono sottoposte ad un pre-trattamento di sedimentazione.

La planimetria di riferimento è la Tavola 01.02.02 denominata "Planimetria generale dell'insediamento 1:200 con punti di prelievo e scarico", datata 10 luglio 2022, che la Ditta ha presentato unitamente all'istanza di AUA

Prescrizioni:

1. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 13 m³
2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 4.500 m³
3. Lo scarico, al pozzetto di controllo delle acque reflue industriali, non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei parametri indicati nella pagina seguente per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	500
BOD	4500
COD	6000
Tensioattivi totali	10

4. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento, siano questi di matrice prevalentemente organica oppure inorganica, sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esser data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio Idrico Integrato (Ireti Spa), tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 3.

Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs 152/06, I tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**ACETIFICIO CARANDINI EMILIO Spa**” è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di aceto balsamico di Modena IGP e produzione di aceto di vino** negli impianti ubicati in Comune di **Scandiano – Via Munari n.2/1**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.4 – ACETIFICATORE

EMISSIONE N.5 – GRUPPO ELETTROGENO D'EMERGENZA A GASOLIO DA 150 KW

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **23 Gennaio 2023** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **13 Febbraio 2023**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CALDAIA PRODUTTIVA VIESSMAN A GAS METANO DA 370 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E2-E3	ACETIFICATORI	360 Cad.	7	24	Acido Acetico	< 150	(*)
E4	ACETIFICATORE	620	7	24	Acido Acetico	< 150	(**)
E5	GRUPPO ELETTROGENO D'EMERGENZA A GASOLIO DA 150 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
(*) Per tale emissione, considerato che per le sue caratteristiche può essere ritenuta scarsamente rilevante, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							
(**) Per tale emissione, considerato che per le sue caratteristiche può essere ritenuta scarsamente rilevante, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.							

1) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/118591 del 18/07/2022.

2) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla relazione di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, a seguito delle modifiche apportate dalla Ditta nell'attività svolta nello stabilimento in oggetto, emerge il rispetto dei limiti assoluti di immissione diurni e notturni ai confini aziendali ed il rispetto del limite differenziale di immissione diurno e notturno al ricettore rappresentativo R1. L'attività svolta risulta pertanto acusticamente compatibile con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.